

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signori
- Boris Bignasca
- Giorgio Fonio
Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione 30 maggio 2017 n. 114.17

La mafia mette radici in Ticino: Berna se ne renda conto!

Signori deputati,

ci riferiamo alla vostra interrogazione del 30 maggio 2017 e, prima di entrare nel merito delle singole domande, vorremmo esprimere alcune considerazioni di carattere generale.

Come sottolineato in occasione di precedenti atti parlamentari, la competenza nella lotta alla criminalità organizzata spetta in primis alla Confederazione. Essa, per il tramite dell'Ufficio centrale di polizia giudiziaria, ha condotto diverse inchieste e collaborato in ambito internazionale con le autorità straniere al fine di assicurare alla giustizia persone appartenenti a organizzazioni criminali. Per svolgere al meglio tale compito, l'Ufficio federale di polizia (fedpol) si avvale inoltre dell'assistenza e della collaborazione dei servizi di Polizia giudiziaria e di protezione dello Stato dei Cantoni. Si rimanda in particolare a quanto precisato nella risposta 23 dicembre 2015 all'interrogazione no. 161.15 ("Le mafie si rafforzano in Svizzera. Il Ticino cosa fa?"), come pure nella risposta 7 marzo 2017 all'interrogazione no. 112.16 ("Mafia in Ticino: dopo il caso Pulice urge una task force?"). Segnaliamo inoltre che è attualmente in corso una procedura di consultazione a livello federale inerente l'approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e del relativo protocollo addizionale, nonché il potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata. Il Consiglio federale intende rendere più chiara la disposizione penale contro la criminalità organizzata (art. 260^{ter} CP, introdotto negli anni novanta per contrastare le organizzazioni mafiose) ed esplicitare che si applica anche alle organizzazioni terroristiche. Per facilitare il lavoro delle autorità inquirenti, sono inoltre modificati singoli criteri legali per determinare l'esistenza di un'organizzazione criminale o terroristica ed è maggiorata l'entità della pena massima da 5 a 10 anni per il sostegno o la partecipazione a un'organizzazione terroristica e a 20 anni per i capi di un'organizzazione criminale o terroristica. Il Consiglio federale propone anche una migliore cooperazione internazionale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria e della lotta al finanziamento del terrorismo. Oggi la Svizzera può trasmettere ad altri Paesi informazioni rilevanti per le loro indagini soltanto quando la procedura di assistenza giudiziaria è formalmente conclusa. Il progetto di legge prevede norme per la trasmissione anticipata delle informazioni e l'istituzione, a determinate condizioni, di squadre investigative comuni. L'Esecutivo federale intende poi rafforzare la collaborazione tra gli uffici di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.

Fatta questa debita premessa, rispondiamo come segue alle vostre domande.

1. Come valuta il Governo la proposta di inserire nella LF sugli acquisti pubblici una norma di esclusione o revoca d'aggiudicazione per dirigenti di ditte sospettate di infiltrazioni mafiose?

Il quesito postoci si riferisce all'interpellanza 17.3304 al Consiglio federale del deputato Fabio Regazzi dal titolo "Infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici. Quali misure concrete per contrastare il fenomeno?". Il 23 agosto scorso, l'Esecutivo federale, con riferimento alla medesima domanda posta dagli interroganti, ha così risposto: *"Il disegno del 15 febbraio 2017 concernente la revisione totale della legge federale sugli appalti pubblici (LAPub, FF 2017 1741 e segg.) prevede l'introduzione di una disposizione che obbliga il committente ad adottare misure contro i conflitti di interesse, gli accordi illeciti in materia di concorrenza e la corruzione (art. 11 lett. b D-LAPub) nonché di una disposizione che offre al committente la possibilità di escludere un offerente dalla procedura di aggiudicazione o di revocare l'aggiudicazione. Quest'ultima norma può essere applicata se l'offerente, un terzo coinvolto o i rispettivi organi sono oggetto di una condanna passata in giudicato per un delitto ai danni del committente o per un crimine (art. 44 cpv. 1 lett. c D-LAPub) o se hanno violato le disposizioni sulla lotta contro la corruzione (art. 44 cpv. 1 lett. e D-LAPub). Al committente viene inoltre data la possibilità di escludere l'offerente da future commesse pubbliche per un periodo massimo di cinque anni (art. 45 cpv. 1 D-LAPub). Per la fattispecie corruzione, l'esclusione ha effetto per tutti i committenti della Confederazione, mentre per le altre fattispecie essa ha effetto unicamente per il committente interessato (art. 45 cpv. 1 D-LAPub)".* Lo scrivente Consiglio di Stato prende atto della posizione del Governo federale.

L'interpellanza Regazzi espone inoltre il tema dei subappalti incontrollati che consentirebbero infiltrazioni mafiose. L'Esecutivo cantonale tiene a sottolineare che a livello ticinese il problema è stato affrontato nell'ambito della recente modifica della Legge sulle commesse pubbliche. Tra i provvedimenti più incisivi vi è proprio il divieto generalizzato di subappalto, salvo se previsto espressamente dalle prescrizioni di gara. In tale evenienza, il subappalto è comunque severamente regolamentato (rispetto delle condizioni di idoneità e produzione del contratto di subappalto). Inoltre è possibile a un solo livello, essendo quindi escluso il cosiddetto "subappalto del subappalto". Degne di nota sono infine le disposizioni che regolano in maniera restrittiva il prestito di manodopera (inclusi i lavoratori interinali) e la necessità di rispetto delle disposizioni a tutela dei lavoratori (ad esempio dei contratti collettivi di lavoro). Si seguirà comunque attentamente l'evoluzione della legislazione federale (LAPub) e intercantonale (CIAP), ritenute positive. Nell'ambito delle necessarie valutazioni riguardanti l'adozione e la trasposizione del nuovo CIAP si potranno comunque valutare eventuali adattamenti della legislazione cantonale, anche in ragione dell'esperienza che si potrà maturare con l'entrata in vigore, attesa per il 2018, delle nuove disposizioni della LCPub e del RLCPub/CIAP.

Come già indicato nel messaggio no. 7281 dell'8 febbraio 2017 (Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 19 settembre 2016 presentata da Gianmaria Frapolli e Boris Bignasca "Richiesta del certificato antiterrorismo e del certificato antimafia per ogni domanda di naturalizzazione"), segnaliamo inoltre che in Italia esiste una certificazione antimafia, che è una documentazione rilasciata dalla Prefettura alle imprese che ne fanno richiesta, la quale serve a poter ottenere licenze, autorizzazioni, partecipare alle gare di appalto, forniture di beni e servizi nella Pubblica amministrazione italiana per importi superiori a 150 mila euro. Per quanto noto allo scrivente Consiglio, tale documentazione ha tuttavia valenza solo per il territorio italiano.

2. Come intende muoversi in questo senso il Consiglio di Stato? Perché non si fa promotore dell'istituzione di un gruppo di lavoro che coinvolga le differenti forze di polizia e magistratura: cantonale e federale?

Lo scrivente Consiglio, allo stato attuale, non ritiene necessario istituire un simile gruppo di lavoro. Gli esempi citati nelle risposte ai precedenti atti parlamentari in materia di mafia

dimostrano che esiste già un'intensa e quotidiana collaborazione fra istituzioni di differenti livelli, che permette già oggi un buon monitoraggio e un efficiente controllo del fenomeno, fornendo alle inchieste gli elementi per intervenire quando vi sono gli estremi per procedere.

3. Non valuta il Consiglio di Stato che queste misure di centralizzazione, distanti dalle competenze territoriali, siano controproducenti per la lotta alla mafia?

Si premette innanzitutto che l'art. 340^{bis} CP stabilisce che i reati definiti dal legislatore nell'ambito delle misure per la lotta alla criminalità organizzata, tra cui rientra in particolare anche il reato di organizzazione criminale di cui all'art. 260^{ter} CP, sottostanno, a determinate condizioni, alla giurisdizione federale. Le condizioni sono soddisfatte se i reati di cui all'art. 260^{ter} CP e i crimini di un'organizzazione criminale sono stati commessi prevalentemente all'estero oppure in più Cantoni senza avere un riferimento prevalente in uno di essi. Se invece si tratta di atti violenti a sospetto mafioso o terroristico, per i quali le condizioni richieste dalla legge e dalla giurisprudenza per l'esistenza di un'organizzazione criminale sono solo parzialmente soddisfatte o non si possono provare, le relative indagini e valutazioni sono di principio di competenza dei Cantoni. Conformemente all'art. 4 cpv. 1 della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna del 21 marzo 1997 (LMSI; RS 120) ogni singolo Cantone è in primo luogo responsabile della sicurezza interna del proprio territorio. La decisione di voler centralizzare le indagini relative alle organizzazioni mafiose a Berna si inserisce nella strategia della lotta alla criminalità del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) per il periodo 2015-2019, incentrata sui temi principali seguenti: terrorismo, criminalità organizzata, cybercriminalità, tratta di esseri umani e traffico di migranti. In questi ambiti le autorità di perseguimento penale della Confederazione, unitamente al Servizio delle attività informative (SIC), collaborano comunque attivamente con le autorità cantonali. I procuratori federali sono regolarmente e in modo flessibile presenti sul terreno, perciò in stretto contatto con i colleghi del Cantone a livello di Ministero pubblico ma anche della Polizia. Nel nostro Cantone il contatto con fedpol avviene per il tramite del nucleo compiti speciali, un servizio della Polizia cantonale che collabora attivamente con le autorità federali e monitora costantemente i fenomeni legati alle organizzazioni di stampo mafioso. Ribadiamo che il rilevamento tempestivo di questa forma grave di criminalità è affidato alla Polizia giudiziaria federale (PGF) che si occupa anche dell'accertamento e del perseguimento dei reati complessi e transnazionali quali il riciclaggio di denaro, la corruzione, i reati in materia di stupefacenti e i reati economici.

4. Non intende sia necessaria una decentralizzazione a livello regionale per le inchieste relative alla lotta alla mafia?

Come già precisato nella risposta alla domanda n. 3, la collaborazione tra il Ministero pubblico della Confederazione, fedpol e il nostro Cantone è costante e quotidiana; in caso di atti violenti a sospetto mafioso, per i quali le condizioni richieste dalla legge e dalla giurisprudenza per l'esistenza di un'organizzazione criminale sono solo parzialmente soddisfatte o non si possono provare, le relative indagini e valutazioni sono di principio di competenza dei Cantoni. Non riteniamo quindi che sia necessaria una decentralizzazione a livello regionale poiché, come poc'anzi precisato, fedpol si avvale della collaborazione delle competenti autorità cantonali del perseguimento penale, collaborazione che, a tutt'oggi, è ottimale.

5. In linea generale come valuta il Governo il fenomeno delle organizzazioni criminali di stampo mafioso in Ticino, alla luce delle numerose inchieste giudiziarie e articoli di stampa che hanno messo in luce la problematica?

Come già detto, la collaborazione tra i vari enti, federali e cantonali, preposti alla prevenzione e alla repressione dei reati legati al fenomeno delle organizzazioni criminali, è costante e proficua.

La presenza in Ticino di persone coinvolte in organizzazioni criminali è stata evidenziata in singoli procedimenti penali, ciononostante non è ancora stato provato che nel nostro Cantone vi siano delle vere e proprie propaggini di tali organizzazioni volte a commettere reati sul nostro territorio. I casi accertati di implicazioni di persone legate alle organizzazioni criminali riguardano episodi connessi al traffico di sostanze stupefacenti, al riciclaggio di proventi di reati commessi all'estero, alla costituzione di società destinate a fornire domicilia fittizi o a svolgere attività di falsa fatturazione o ancora alla gestione di attività illecite legate alla prostituzione o al trasferimento clandestino di persone attraverso la Svizzera. Come ha avuto modo di affermare il Procuratore generale della Confederazione Michael Lauber durante una conferenza tenutasi a Lugano qualche mese fa organizzata dal Direttore del Dipartimento delle istituzioni, in Svizzera non c'è un'infiltrazione sistematica da parte di organizzazioni mafiose. Bisogna però, pure senza creare allarmismo, essere vigili. Il Consiglio di Stato è pertanto cosciente del fatto che il fenomeno delle organizzazioni criminali di stampo mafioso vada continuamente monitorato tenendo conto dei vari ambiti di competenza e continuando a collaborare attivamente, non solo con le autorità federali (fedpol, SIC e Ministero pubblico della Confederazione), ma anche con le autorità italiane.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta a complessivamente a 8 ore.

Vogliate gradire, signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Manuele Bertoli

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri

Copia:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)
- Dipartimento delle finanze e dell'economia (dfe-dir@ti.ch)
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch)
- Polizia cantonale (servizio.giuridico@polca.ti.ch)
- Ministero pubblico del Cantone Ticino (giuseppina.maiolo@ti.ch)
- Ministero pubblico della Confederazione (andre.marty@ba.admin.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch)